

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani”;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 20 del 21/12/2022, recante “Istituzione dell’Ambito Tariffario Sovracomunale N. 1– Approvazione”;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, recante “Presentazione di un’istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il costituito Ambito Tariffario Sovracomunale N. 1 e il Comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025: Approvazione”;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 7 del 12/07/2023, recante “Approvazione delle tariffe unitarie per il 2023 per l’Ambito Tariffario Sovracomunale N. 1”;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 15 del 07/12/2023, recante “Approvazione delle modifiche allo Schema di Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva e allo Schema di Regolamento comunale per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani”.

Premesso che:

- l’art.174, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che *“La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”;*
- l’art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), prevede che *“Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti (...)”;*
- l’art. 177, D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente*
- l’art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

- l'art. 1, c. 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono, in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Dato atto altresì che:

- l'art. 43 della L.R. n. 69/2011 prevede l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad un gestore unico per ogni ambito territoriale ottimale;
- la riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella gerarchia europea di rifiuti (Direttiva 2008/98 CE) e che il D. Lgs 205/2010 di recepimento della stessa Direttiva, apportando alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006 prevede, tra l'altro, che le P.A. adottino le misure necessarie per addivenire in breve tempo, al riutilizzo, riciclaggio e ad altri tipi di recupero dei materiali;
- con L.R. Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro avente le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;

Dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022 n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiranno le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

Considerato che:

- l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy", prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay-as-you-throw" (paga per ciò che butti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);
- per attuare il principio comunitario del "pay-as-you-throw", l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

Dato atto che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "pay-as-you-throw", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

Visti:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- il D.Lgs. n. 116/2020, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*" in base alla quale l'Autorità ha predisposto, di concerto con il Gestore, una bozza di schema di Carta della qualità dei servizi;

Dato atto che l'assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con la Deliberazione n. 15/2023 del 07/12/2023 ha stabilito tra l'altro di procedere all'introduzione nello "Schema di regolamento di gestione dei rifiuti urbani" già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 18/2022, delle seguenti modifiche:

1. di inserire all'art. 32, comma 2, dopo il punto, il seguente periodo: "*Il gestore, con l'obiettivo garantire una corretta contabilizzazione degli svuotamenti degli utenti, non effettuerà lo svuotamento di contenitori esposti semivuoti.*";
2. di inserire tra le penali riportate nell'Allegato 1 la seguente sanzione: "*Mancata comunicazione di non idonea utilizzabilità del contenitore che comporti errato conferimento, art. 32, comma 3, 130 euro*";
3. di approvare lo Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Allegato A) e lo Schema di Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), così come emendati e integrati, e di procedere alla trasmissione della relativa documentazione ai comuni per quanto di competenza;

Considerato che:

- l'applicazione della Tariffa corrispettiva consente di dare piena attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- il sistema di raccolta attualmente esistente sul territorio consente – tramite limitate modifiche tecniche - la rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti nel rispetto delle previsioni del D.M 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- per attivare le funzioni di rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti è necessario approvare ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 un Regolamento del servizio coerente con il Regolamento della tariffa corrispettiva;
- l'adozione da parte del Comune di Empoli della tariffa corrispettiva in luogo del tributo, implica l'introduzione di piccoli accorgimenti tecnici che modificano le modalità operative di raccolta e quindi anche alcune previsioni contenute nel Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- appare opportuno modificare, pertanto, il Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani vigente per renderlo coerente e coordinato con il Regolamento tariffario e con la Carta della qualità;
- la penale per la mancata comunicazione di inidoneità del contenitore che comporti errato conferimento, di cui si propone l'eliminazione dallo Schema di Regolamento tariffario deve essere inserita invece nello Schema di Regolamento del servizio;
- le attività di raccolta successive all'introduzione della tariffa corrispettiva hanno evidenziato in alcuni casi l'esposizione da parte degli utenti di contenitori pressoché vuoti e che tale comportamento determina una sostanziale sovrastima dei quantitativi utili per la verifica del riconoscimento delle riduzioni e quindi appare necessario integrare il Regolamento del servizio specificando che, con l'eccezione di quello della frazione organica, gli utenti devono esporre i contenitori ragionevolmente pieni;

Ravvisata, pertanto, la necessità che l'Ente approvi le modifiche al regolamento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei termini sopra indicati;

Ritenuto di dover approvare il nuovo testo del Regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato A) trasmesso da ATO Toscana Centro con propria nota prot. n. 2662 del 11.12.2023, successivamente ritrasmissione dalla stessa ATO con propria nota prot. n. 2697 del 13.12.2023 e successivamente integrato con lettera assunta al prot. n. 91656 del 18.12.2023, approvato con la deliberazione n. 15/2023 del 07/12/2023 dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore IV Gestione del Territorio Ing. Alessandro Annunziati, e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore III "Servizi Finanziari e Risorse Umane" Dott.ssa Michela Bini, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Con voti:

Presenti	n. 19
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 7 (Poggianti, Pavese, Giordano, Picchielli, Cioni B., Masi, Baldi)
Astenuti	n. 0

(assenti: Barnini, Rovai, Cioni S., Pagni, Di Rosa, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle modifiche al "Regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" indicate parimenti in premessa (Allegato A della presente delibera);
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento per il servizio integrato della gestione dei rifiuti urbani entreranno in vigore con l'esecutività della presente delibera;
4. di sostituire l'Allegato A della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2022 con l'Allegato A della presente Deliberazione;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro, al Gestore del servizio ALIA Servizi Ambientali Spa, alla Polizia Municipale e di portarlo alla conoscenza della cittadinanza tutta;
6. di dare ampia diffusione al presente regolamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione dedicata, nonché in altre forme ritenute più idonee;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Quindi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della nuova entrata in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

Presenti	n. 19
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 5 (Poggianti, Pavese, Giordano, Picchielli, Baldi)
Astenuti	n. 0

(assenti: Barnini, Rovai, Cioni S., Pagni, Di Rosa, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
